



**Periodico IUS et SALUS**

Iscritto al Tribunale di Roma  
in data 28/03/2019 al n. 40/2019

Fascicolo: 3/2023  
Roma, 07/10/2023

## **Il servizio di lettura delle REB c.d. miste dopo il D.M. 1° dicembre 2022.**

**di Chiara Tagliaferri**

*Avvocato del Foro di Roma*

**SOMMARIO: TRIBUNALE AMMINISTRATIVO PER IL LAZIO, SEDE DI ROMA,  
Sezione Seconda, Sentenza n. 10169/2023 (pubblicazione: 14/06/2023).**

Presidente: Francesco Riccio;

Redattore: Luca Iera.

*La tesi delle ricorrenti si fonda quindi sul presupposto che il giudicato formatosi sulla sentenza n. 14273/2022 imponeva alle amministrazioni di consentire alle parafarmacie la visualizzazione e la gestione delle REB c.d. miste contenenti sia farmaci soggetti ad obbligo di prescrizione sia farmaci non soggetti ad obbligo di prescrizione (SOP e/o OTC) così come, fino a quel momento, potevano fare le farmacie. Il Collegio ritiene di non poter condividere la tesi esposta.*

*Le modifiche apportate dal MEF e da SOGEI al STN delle REB danno evidenzino come il d.m. 1° dicembre 2022 rispetta ora, in concreto, la disciplina stabilita dal legislatore sulla vendita dei medicinali SOP e OTC, in quanto è oramai preclusa, fin dalla fase di emissione della ricetta bianca, la possibilità di mettere REB c.d. miste.*

---

Le parafarmacie ricorrenti, site in varie Regioni italiane, erano operatori economici autorizzati, ai sensi dell'art. 5 del d.l. n. 223/2006, conv. con mod. dalla legge n. 248/2006, a “effettuare attività di vendita al pubblico dei farmaci da banco o di automedicazione ... e di tutti i farmaci o prodotti non soggetti a prescrizione medica”, comunemente individuati dalle sigle OTC (“*over the counter*” - sopra il banco) e SOP (“senza obbligo di prescrizione”).

In generale, l'acquisto dei primi (farmaci OTC, anche detti “da banco” o “di automedicazione”) è “libero e diretto da parte dei cittadini”, *ex art. 9-bis del d.l. n. 347/2001*). Essi sono, cioè, liberamente accessibili nel punto vendita (*self-service*).

Viceversa, per l'acquisto dei secondi (farmaci SOP) occorre “la presenza e l'assistenza personale e diretta al cliente di uno o più farmacisti abilitati all'esercizio della professione e iscritti al relativo ordine” (art. 5, comma 1, d.l. n. 223/2006). Essi non sono, quindi, liberamente accessibili nel punto vendita poiché vendibili su richiesta e consiglio del farmacista.

Orbene, la sentenza oggetto della presenza segnalazione ha deciso sul ricorso proposto dalle suddette parafarmacie, per l'ottemperanza della sentenza del T.A.R. per il Lazio – Roma, Sez. II, 2 novembre 2022, n. 14273 e per la declaratoria di nullità, *in parte qua*, del Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze (di seguito: MEF) di concerto con il Ministero della Salute 1° dicembre 2022, pubblicato in Gazzetta Ufficiale – Serie Generale – n. 287 del 9 dicembre 2022, nella parte in cui aveva previsto che il SAC (“Sistema di Accoglienza Centrale” del MEF) rendesse disponibile alla parafarmacia le funzionalità per l'invio dei dati della prestazione erogata con le modalità di cui al decreto 2 novembre 2021, anche tramite servizi web, nel solo caso in cui l'assistito avesse presentato una ricetta recante “esclusivamente farmaci non soggetti a obbligo di prescrizione medica”.

In altre parole, il sistema in contestazione consentiva alle parafarmacie di visualizzare e gestire la sola ricetta elettronica bianca (REB) che avesse recato farmaci non soggetti a obbligo di prescrizione medica. Al contrario, il medesimo sistema non consentiva alle stesse parafarmacie di visualizzazione la REB mista, ossia la ricetta elettronica bianca, contenente (nello stesso documento) farmaci sia non soggetti a obbligo di prescrizione medica, sia soggetti a obbligo di prescrizione medica.

Di conseguenza, constatata la loro esclusione dal circuito della REB collegato al Servizio del Sistema Tessera Sanitaria (STS), le ricorrenti – in tesi, sulla base della sentenza di merito del 2 novembre 2022, n. 14273, emessa dal T.A.R. per il Lazio, sede di Roma – avevano domandato ai Dicasteri competenti di compiere le operazioni necessarie a garantire loro l'accesso alla piattaforma STS. Tale accesso avrebbe consentito alle parafarmacie la lettura delle ricette bianche elettroniche (REB), aventi a oggetto i medicinali (al momento non accessibili) prescritti dai medici di base ai propri assistiti.

Secondo la ricostruzione storica, giudiziaria e normativa che si legge nella decisione in rassegna, la sentenza del T.A.R. per il Lazio, Roma, citata, n. 14273/2022, aveva, invero, accertato che il mancato collegamento delle parafarmacie al STS non consentisse loro di vendere, tramite «*il canale di trasmissione informativa dei dati delle ricette (REB)*» oltre al tradizionale canale della richiesta orale, i prodotti che esse erano autorizzate a commercializzare per legge, secondo la legge sulla dematerializzazione delle ricette mediche tradizionali e le disposizioni sulla liberalizzazione dell'attività delle parafarmacie. In particolare, si trattava, testualmente, secondo la sentenza *ottemperanda*, dei «prodotti di competenza» delle parafarmacie e cioè dei farmaci SOP e/o dei prodotti OTC.

Di conseguenza, dopo la suddetta sentenza n. 14273/2022, il Ministero dell'Economia e delle finanze di concerto con il Ministero della salute adottava il decreto del 1° dicembre 2022, integrante il d.m. del 30 dicembre 2020 in materia di dematerializzazione delle ricette farmaceutiche non a carico del Servizio sanitario nazionale (SSN). Veniva, pertanto, aggiunto all'art. 2, dopo il 4° comma, il comma 4-bis, secondo cui: “Art. 4-bis. A fronte dell'utilizzo presso una parafarmacia da parte dell'assistito della ricetta di cui al presente articolo recante esclusivamente farmaci non soggetti a obbligo di prescrizione medica, il SAC rende disponibile alla medesima parafarmacia le funzionalità per l'invio dei dati della prestazione erogata con le medesime modalità di cui al decreto 2 novembre 2011, anche tramite servizi web”.

Da quel momento, dunque, le parafarmacie venivano abilitate alla «*visualizzazione e alla gestione, tramite accesso al servizio del STS, delle REB contenenti esclusivamente farmaci non soggetti a obbligo di prescrizione medica che quindi potevano essere dalle stesse venduti dalle stesse parafarmacie anche tramite questo canale o sistema di vendita*».

Tanto doverosamente precisato, da un canto e in breve, nel giudizio di ottemperanza in esame, le parafarmacie ricorrenti contestavano che il provvedimento ministeriale non consentisse loro di accedere ai sistemi web, per soddisfare la richiesta dell'assistito che avesse presentato una ricetta elettronica bianca mista (REB). Il decreto ministeriale, secondo la tesi, avrebbe, cioè, eluso il giudicato nella misura in cui, seppure aveva autorizzato le parafarmacie ad accedere al servizio del STS di lettura delle RBE, ciò aveva riguardato le sole ricette esclusivamente recanti farmaci SOP e/o OTC.

D'altro canto, però, il Commissario *ad acta*, nominato con la sentenza n. 14273/2022 per il caso in cui le amministrazioni competenti non avessero correttamente adempiuto all'ottemperanza della sentenza *de qua*, produceva nel medesimo giudizio di ottemperanza una relazione in cui accertava l'esecuzione dell'incarico conferito e l'avvenuta ottemperanza della sentenza.

La sentenza oggetto di segnalazione ha dichiarato il ricorso infondato.

Com'è spiegato nella sentenza in evidenza, invero, il giudicato formatosi sulla sentenza n. 14273/2022 non imponeva affatto alle amministrazioni di consentire alle parafarmacie – contrariamente alla possibilità per

le farmacie – la visualizzazione e la gestione delle REB c.d. miste, contenenti sia farmaci soggetti a obbligo di prescrizione, sia farmaci non soggetti a obbligo di prescrizione (SOP e/o OTC). Anzi: *«l'oggetto del giudicato della sentenza n. 14273/2022 non è l'accertamento dell'obbligo di consentire alle parafarmacie di visualizzare e gestire le REB c.d. miste contenenti quindi anche farmaci soggetti ad obbligo di prescrizione medica la cui vendita è vietata per legge alle parafarmacie. L'oggetto del giudicato è l'accertamento dell'inadempimento all'“obbligo di provvedere”, serbato sull'istanza delle ricorrenti ... con la quale veniva “chiesto di accedere al STS per leggere le REB al fine di poter vendere” tramite ricetta elettronica bianca - che si risolve in un canale di vendita da cui erano in quel momento le parafarmacie erano escluse - i “prodotti di competenza”, “con conseguente condanna delle amministrazioni intimare a provvedere sull'istanza”».*

Per giunta, la stessa Sezione Seconda del T.A.R. Lazio, sede di Roma, con la sentenza del 30 maggio 2023, n. 9144, aveva già respinto, nel merito, il ricorso proposto da alcune parafarmacie, diverse dalle ricorrenti attuali, avente a oggetto proprio l'impugnativa del d.m. 1° dicembre 2022, sul presupposto che, alla luce della relazione del Commissario *ad acta*, la sentenza n. 14273/2022 fosse stata correttamente ottemperata. Secondo il precedente indicato, peraltro, le modifiche apportate dal MEF e da SOGEI al STN delle REB avevano anzi reso il d.m. 1° dicembre 2022, in concreto, perfettamente aderente alla disciplina posta dalla legge sulla vendita dei medicinali SOP e OTC, essendo oramai preclusa, fin dalla fase di emissione della ricetta bianca, la possibilità di emettere REB c.d. miste.

D'altronde, non può nemmeno ravvisarsi *«una disparità di trattamento con le farmacie in quanto, non essendo più possibile emettere ricette elettroniche c.d. miste, le farmacie non possono più accedere, a differenza del passato, al servizio di lettura delle REB contenenti farmaci con obbligo di prescrizione medica e senza obbligo di prescrizione medica».*

Così, il T.A.R. per il Lazio, sede di Roma, Sezione Seconda, definitivamente pronunciando sul ricorso, lo ha respinto.

**Giurisprudenza utile:**

- T.A.R. Lazio, sede di Roma, Sez. II, sentenza del 30 maggio 2023, n. 9144;
- T.A.R. Lazio, sede di Roma, Sez. II, sentenza del 02 novembre 2022, n. 14273.

Pubblicato il 14/06/2023

N. 10169/2023 REG.PROV.COLL.

N. 02292/2023 REG.RIC.



**REPUBBLICA ITALIANA**

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

(Sezione Seconda)

ha pronunciato la presente

**SENTENZA**

sul ricorso numero di registro generale 2292 del 2023, proposto da Parafarmacia Carizi Dott. Cinzia, Parafarmacia Corso Alessandria, Parafarmacia Miranese di Grigolo Cleide, Parafarmacia Dott.Ssa Biondaro Sas, Parafarmacia Dott. Rivetti Marco, Parafarmacia Tartaglia Dott.Ssa Renata, Parafarmacia Dott. Branca Matteo, Erboristeria Parafarmacia Dr.Ssa Franz Sabrina, Parafarmacia di Carboni Anna Maria, Parafarmacia Cervetti, Parafarmacia Aurora, Parafarmacia Dott. Sartirano, Parafarmacia Tellus S.r.l., Parafarmacia Salus Picena, Parafarmacia Farmaceuticamente Snc, Parafarmacia La Margherita, Parafarmacia Sanitaria Dott. Novelli, Parafarmacia Pivetta di Pivetta Paola, Parafarmacia Salute e Natura Snc, Parafarmacia in Herbis Salus della Dott.Ssa Bendin Luigina, La Mia Parafarmacia, Parafarmacia Farmabio Dott. Sergio Gradassi, Parafarmacia della Granda, Parafarmacia Dott. Viglione S.a.s., Parafarmacia Provenzano, Parafarmacia Paradiso Dott.Ssa Vera Paradiso, Parafarmacia Dott.Ssa Aimar, Parafarmacia Duce, Parafarmacia Dott. Cancellotti, Parafarmacia La Pillola Va Giu', Parafarmacia Golfo Paradiso S.a.s., Parafarmacia Dott. Veronese, Parafarmacia Farmamica, Parafarmacia Lamelissa di Cattarozzi Melissa, Parafarmacia Moltoni Dr. Paolo Moltoni, Parafarmacia Farmacassia, Parafarmacia Farmanatura S.r.l., Parafarmacia Farmanet S.r.l., Parafarmacia Dott.Ssa Bazzani Mara, Parafarmacia Myfarma di Pharma Gdm S.r.l., Parafarmacia Dr.Ssa Mammini di Mammini Maria, Farmacista Nutrizionista Mulazzani Federico, Parafarmacia Paganofarma S.r.l., Parafarmacia Erboristeria La Lavanda, Parafarmacia Biocosmesi, Parafarmacia La Bottega della Salute S.r.l.s, Parafarmacia Don Bosco S.N.C, Parafarmacia L'Angolo della Salute, Biofarma S.r.l., Parafarmacia Emilia Est 79, Parafarmacia La Fonte, Parafarmacia Opitergina Snc di Dott. Mariangela Giroto e Dott. Sheila Segat, Parafarmacia Gallipoli della Dottoressa Stefania Passaseo, Parafarmacia Kemitalia, Parafarmacia Boticaria L'Alchimissa di Cubeddu

Michela, Parafarmacia Dott.Ssa Torsello Maria, Farmateca del Corso di Paola Pulina, Parafarmacia Quintessenza S.r.l., Parafarmacia Alesar S.r.l., Parafarmacia Farma D.S. Natura S.r.l.s, Parafarmacia Farmasalus, Parafarmacia Dott.Ssa Genni Tedeschi, Parafarmacia Dott.Ssa Dibenedetto, Parafarmacia il Caduceo, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentati e difesi dall'avvocato Daniele Granara, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

contro

Ministero della Salute, Ministero dell'Economia e delle Finanze, in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;

nei confronti

Società Generale d'Informatica S.p.A. - Sogei, in persona del legale rappresentante pro tempore, non costituito in giudizio;

e con l'intervento di

ad opponendum:

Federfarma – Federazione Unitaria Nazionale dei Titolari di Farmacia Italiani, Farmacia Bonsignore del Dr. Roberto Tobia, Farmacia Cossolo Sas del Dr. Cossolo Marco & C., Farmacia Petrosillo Snc di Petrosillo Giovanni & C., Farmacia Usai Snc di Renato e Paolo Usai, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentati e difesi dagli avvocati Massimo Luciani, Piermassimo Chirulli, Valentina Ciaccio, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

per l'ottemperanza

della sentenza T.A.R. per il Lazio – Roma, Sez. II, 2 novembre 2022, n. 14273, resa nel giudizio R.G. n. 7908/2022, e per la declaratoria di nullità, in parte qua, previa adozione di misure cautelari, del Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze di concerto con il Ministero della Salute 1° dicembre 2022, pubblicato in Gazzetta Ufficiale – Serie Generale – n. 287 del 9 dicembre 2022, nella parte in cui prevede che il SAC renda disponibile alla parafarmacia le funzionalità per l'invio dei dati della prestazione erogata con le modalità di cui al decreto 2 novembre 2021, anche tramite servizi web, nel solo caso in cui l'assistito presenti una ricetta recante “esclusivamente farmaci non soggetti a obbligo di prescrizione medica”, nonché per la declaratoria di nullità, previa adozione di misure cautelari, di tutti gli atti e provvedimenti ad esso presupposti, inerenti, conseguenti e comunque connessi, cognitivi e non, nessuno escluso od eccettuato, e, in subordine, per l'annullamento, in parte qua, previa adozione di misure cautelari, del Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze di concerto con il Ministero della Salute 1° dicembre 2022, pubblicato in Gazzetta Ufficiale – Serie Generale – n. 287 del 9 dicembre 2022. nella parte in cui prevede che il SAC renda disponibile alla parafarmacia le funzionalità per l'invio dei dati della prestazione erogata con le

modalità di cui al decreto 2 novembre 2021, anche tramite servizi web, nel solo caso in cui l'assistito presenti una ricetta recante “esclusivamente farmaci non soggetti a obbligo di prescrizione medica” e, in ogni caso, per la condanna, delle Amministrazioni resistenti, in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore, al risarcimento di tutti i danni patiti e patienti dagli esponenti.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio di Ministero della Salute e di Ministero dell'Economia e delle Finanze;

Visto l'art. 114 cod. proc. amm.;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 10 maggio 2023 il dott. Luca Iera e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

#### FATTO e DIRITTO

Le parafarmacie ricorrenti, localizzate in varie Regioni italiane, sono operatori economici autorizzati, ai sensi dell'art. 5 del d.l. n. 223/2006, conv. con mod. dalla legge n. 248/2006, ad “effettuare attività di vendita al pubblico dei farmaci da banco o di automedicazione ... e di tutti i farmaci o prodotti non soggetti a prescrizione medica”, comunemente individuati dalle sigle OTC (over the counter - sopra il banco) e SOP (senza obbligo di prescrizione). Mentre l'acquisto dei farmaci OTC (anche detti da banco o di automedicazione) avviene in modo “libero e diretto da parte dei cittadini” (art. 9-bis del d.l. n. 347/2001), l'acquisto dei farmaci SOP avviene “alla presenza e con l'assistenza personale e diretta al cliente di uno o più farmacisti abilitati all'esercizio della professione ed iscritti al relativo ordine” (art. 5, comma 1, d.l. n. 223/2006).

Dopo aver constatato di essere state escluse dal circuito dalla REB collegate al STS, con istanza del 23 maggio 2023, avevano «chiesto al Ministero dell'economia e delle finanze e al Ministero della salute di provvedere a tutti gli adempimenti necessari affinché fosse garantito loro l'accesso alla piattaforma telematica del Servizio del Sistema Tessera Sanitaria (STS) in modo da poter leggere le ricette bianche elettroniche (REB) mediante le quali i medici di base prescrivono farmaci e prodotti che possono essere acquistati dagli assistiti anche presso i loro esercizi commerciali, possibilità che ad oggi è loro preclusa».

Con la sentenza del 2 novembre 2022, n. 14273, la Sezione ha accolto il ricorso proposto dalle predette parafarmacie e per l'effetto ha condannato le amministrazioni intimante «a provvedere» sull'istanza del 23 maggio 2022, precisandosi che con la predetta istanza veniva «chiesto di accedere al STS per leggere le

REB al fine di poter vendere», tramite lo specifico «canale di vendita» della ricetta elettronica bianca - da cui, in quel momento, erano escluse le parafarmacie - i «prodotti di competenza».

Con la sentenza n. 14273/2022, la Sezione ha riscontrato che il mancato collegamento delle parafarmacie al STS non consentiva loro di poter vendere tramite «il canale di trasmissione informativa dei dati delle ricette (REB)» - e al di là del tradizionale canale della richiesta orale - i prodotti che erano per legge autorizzate a commercializzare. In particolare, si è rilevato che: i) «il decreto interministeriale del 30 dicembre 2020 non fa rientrare le Parafarmacie nel circuito della dematerializzazione delle ricette mediche dal formato tradizionale (cartaceo)»; ii) «le Parafarmacie sono di fatto escluse dal processo di dematerializzazione della c.d. ricetta cartacea poiché non sono collegate al sistema telematico del STS che consente la lettura del c.d. promemoria della REB e quindi l'acquisizione delle REB»; iii) «Il sistema della ricetta elettronica bianca (REB) si risolve in un canale di trasmissione informativa dei dati delle ricette ... La ricetta elettronica bianca consente altresì di inserire nel documento digitale anche i farmaci c.d. SOP (senza obbligo di prescrizione) e i prodotti O.T.C. (Over the counter – sopra il banco), ossia i farmaci e prodotti alla cui vendita sono autorizzate, anche se non in via esclusiva, le Parafarmacie in forza dell'art. 5, comma 1, del d.l n. 223/2006»; iv) l'attuale sistema preclude «alle Parafarmacie la vendita dei prodotti avvalendosi del canale di trasmissione informativa dei dati delle ricette (REB)»; v) il quadro normativo vigente fonda l'obbligo di «assicurare che il processo di dematerializzazione delle ricette mediche cartacee avvenga senza discriminazioni nei confronti dei vari operatori economici che commercializzano i prodotti sanitari, garantendo a tutti la possibilità di avvalersi delle REB per commercializzate i prodotti che sono autorizzati a vendere. Tanto lo impone la legge sulla dematerializzazione delle ricette mediche tradizionali, nonché le disposizioni sulla liberalizzazione dell'attività delle Parafarmacie che implicano (anche) l'eliminazione degli irragionevoli ostacoli alla libera della concorrenza nel mercato e i principi costituzionali che esigono che l'azione amministrativa si svolga in modo imparziale (art. 97 Cost.)».

Successivamente alla sentenza n. 14273/2022, il Ministero dell'Economia e delle finanze di concerto con il Ministero della salute ha adottato il decreto del 1 dicembre 2022 con cui ha integrato il d.m. del 30 dicembre 2020 concernente la dematerializzazione delle ricette farmaceutiche non a carico del Servizio sanitario nazionale (SSN), aggiungendo all'art. 2, dopo il comma 4, il comma 4-bis dal seguente tenore: «Art. 4-bis. A fronte dell'utilizzo presso una parafarmacia da parte dell'assistito della ricetta di cui al presente articolo recante esclusivamente farmaci non soggetti a obbligo di prescrizione medica, il SAC rende disponibile alla medesima parafarmacia le funzionalità per l'invio dei dati della prestazione erogata con le medesime modalità di cui al decreto 2 novembre 2011, anche tramite servizi web».



A seguito dell'adozione del 1 dicembre 2022 le parafarmacie sono state quindi abilitate alla visualizzazione e gestione, tramite accesso al servizio del STS, delle REB contenenti esclusivamente farmaci non soggetti a obbligo di prescrizione medica che quindi potevano essere dalle stesse venduti dalle stesse parafarmacie anche tramite questo canale o sistema di vendita.

Il Commissario ad acta, nominato con la sentenza n. 14273/2022 affinché provvedesse “a quanto sono tenute le amministrazioni intimate” laddove quest'ultime “dovessero rimanere ancora inadempimenti”, ha prodotto in giudizio la relazione del 23 gennaio 2023, prot. n. 4136, in cui si dà atto delle attività svolte “in esecuzione all'incarico conferito” e dell'avvenuta ottemperanza della sentenza.

Con l'odierno gravame le ricorrenti agiscono da un lato per ottenere l'ottemperanza della sentenza n. 14273/2022 con declaratoria di nullità per elusione o violazione del giudicato del d.m. 1 dicembre 2022 - o in subordinata per l'annullamento del decreto per violazione dell'art. 5 del d.l. 4 luglio 2006, n. 223 - “nella parte in cui” prevede che il SAC renda disponibile alla parafarmacia le funzionalità per l'invio dei dati della prestazione erogata con le modalità di cui al decreto 2 10 novembre 2021, anche tramite servizi web, nel solo caso in cui l'assistito presenti una ricetta recante “esclusivamente farmaci non soggetti a obbligo di prescrizione medica”.

Nel costituirsi in giudizio la difesa erariale ha evidenziato l'infondatezza del ricorso.

La Federfarma – Federazione Unitaria Nazionale dei Titolari di Farmacia Italiani e alcune farmacie hanno proposto atto di intervento ad opponendum nei confronti del ricorso delle parafarmacie.

I ricorrenti hanno eccepito l'inammissibilità dell'intervento ad opponendum in quanto “svolto nell'ambito di un giudizio di ottemperanza, la partecipazione al quale è limitata alle sole parti del giudizio definito dalla sentenza ottemperanda”.

Le parti si sono scambiate articolate memorie di replica.

All'udienza del 10 maggio 2023, dopo la discussione avvenuta nel contraddittorio delle parti, la causa è stata trattenuta in decisione.

In virtù del principio di economia processuale, può prescindere dall'esaminare l'eccezione di rito sollevate dalle ricorrenti poiché il ricorso è infondato.

Secondo le ricorrenti il d.m. 1° dicembre 2022 sarebbe stato adottato “in elusione del giudicato” in quanto “se da un lato” si è autorizzato le parafarmacie ad accedere al servizio del STS (Sistema Tessera Sanitaria) di lettura delle REB “dall'altro” si sarebbe “inammissibilmente limitato tale facoltà alla lettura delle sole ricette esclusivamente recanti farmaci SOP e OTC”.

La tesi delle ricorrenti si fonda quindi sul presupposto che il giudicato formatosi sulla sentenza n. 14273/2022 imponeva alle amministrazioni di consentire alle parafarmacie la visualizzazione e la gestione

delle REB c.d. miste contenenti sia farmaci soggetti ad obbligo di prescrizione sia farmaci non soggetti ad obbligo di prescrizione (SOP e/o OTC) così come, fino a quel momento, potevano fare le farmacie.

Il Collegio ritiene di non poter condividere la tesi esposta.

L'oggetto del giudicato della sentenza n. 14273/2022 non è l'accertamento dell'obbligo di consentire alle parafarmacie di visualizzare e gestire le REB c.d. miste contenenti quindi anche farmaci soggetti ad obbligo di prescrizione medica la cui vendita è vietata per legge alle parafarmacie.

L'oggetto del giudicato è l'accertamento dell'inadempimento all'"obbligo di provvedere", serbato sull'istanza delle ricorrenti del 23 maggio 2022 con la quale veniva "chiesto di accedere al STS per leggere le REB al fine di poter vendere" tramite ricetta elettronica bianca - che si risolve in un canale di vendita da cui erano in quel momento le parafarmacie erano escluse - i "prodotti di competenza", "con conseguente condanna delle amministrazioni intimare a provvedere sull'istanza".

Fermo quanto sopra, va osservato che la Sezione con la sentenza del 30 maggio 2023, n. 9144, pronunciata a seguito dell'udienza pubblica tenutasi lo stesso giorno della discussione dell'odierno gravame, ha respinto nel merito il ricorso proposto da alcune parafarmacie, diverse dalle odierne ricorrenti, avente ad oggetto l'impugnativa del d.m. 1 dicembre 2022.

Nella predetta sentenza si è altresì evidenziato che, alla luce della relazione del Commissario ad acta del 23 gennaio 2023, prot. n. 4136, la sentenza n. 14273/2022 è stata correttamente ottemperata.

In particolare si è accertato quanto segue.

"Nella predetta relazione il Commissario ad acta ha riscontrato che il STS, nonostante la nuova disciplina contenuta nell'art. 4-bis del d.m. 1 dicembre 2022, consentiva ancora al medico prescrittore di emettere REB c.d. miste che potevano essere visualizzate soltanto dalla farmacia e non anche dalla parafarmacia.

Il Commissario ad acta, al fine di ottemperare alla sentenza del Tar, ha quindi richiesto che venisse garantita «la perfetta equiparazione della visualizzazione delle ricette bianche miste» da parte delle farmacie e delle parafarmacie. Quindi ha dato atto che, a seguito delle «modifiche tecniche concordate nella riunione del 17 gennaio 2023» e alla successiva «implementazione del sistema» ad opera di SOGEI, a partire «dal 18 gennaio 2023 il sistema informativo non consente più al medico prescrittore la possibilità di mettere ricette bianche miste».

In questo modo, l'attuale sistema di emissione della REB è stato di fatto allineato a quanto prevedono le specifiche tecniche del STS relative alla REB versione 17 gennaio 2023 [parte 1: prescrizione (pagine 24-26) e parte 2: erogazione (pagina 5)] dove si indica che nella REB non possano essere indicati farmaci soggetti a prescrizione medica e farmaci non soggetti a prescrizione medica".

Nel precedente richiamato la Sezione ha anche rilevato che "le descritte modifiche apportate dal MEF e da SOGEI al STN delle REB danno evidenzino come il d.m. 1 dicembre 2022 rispetta ora, in concreto, la

disciplina stabilita dal legislatore sulla vendita dei medicinali SOP e OTC, in quanto è oramai preclusa, fin dalla fase di emissione della ricetta bianca, la possibilità di mettere REB c.d. miste.

Né del resto può ravvisarsi una disparità di trattamento con le farmacie in quanto, come detto, non essendo più possibile emettere ricette elettroniche c.d. miste, le farmacie non possono più accedere, a differenza del passato, al servizio di lettura delle REB contenenti farmaci con obbligo di prescrizione medica e senza obbligo di prescrizione medica”.

Alla luce delle considerazioni su esposte, il ricorso per l’esecuzione della sentenza n. 14273 del 2022 è dunque infondato in quanto la citata pronuncia di questa Sezione è stata ottemperata in modo puntuale e soddisfacente in relazione alla posizione delle ricorrenti, né si ravvisano, per le ragioni espresse nella richiamata sentenza della Sezione n. 9144/2023, i denunciati profili di illegittimità del d.m. 1 dicembre 2022.

Attesa la peculiarità della controversia, sussistono giusti motivi per compensare le spese di lite tra tutte le parti.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 10 maggio 2023 con l'intervento dei magistrati:

Francesco Riccio, Presidente

Luca Iera, Referendario, Estensore

Michele Tecchia, Referendario

L'ESTENSORE

Luca Iera

IL PRESIDENTE

Francesco Riccio

IL SEGRETARIO